

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Gentile cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alla proroga dei versamenti relativi al mod. Redditi 2020 al 30 ottobre 2020, disposta dal DL Agosto n. 104/2020 in corso di conversione in legge.

Premessa

A causa dell'emergenza economica, derivante dalle disposizioni restrittive emanate dal Governo al fine di contenere gli effetti della diffusione del Covid-19, sono state richieste svariate proroghe dei versamenti, in particolare per quelli relativi al mod. Redditi 2020.

In particolare, con il DPCM del 27.06.2020 è stata disposta la prima proroga dei versamenti, differimento che non ha interessato tutti i contribuenti indistintamente.

Infatti, il differimento riguarda i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dall'IRAP, i quali dovranno effettuare i predetti versamenti:

- entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
- dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Particolarmente importante è evidenziare il fatto che rientrano nella proroga anche:

- i contribuenti in regime forfettario e gli ex-minimi (regime di vantaggio), sempre se esercitano un'attività per la quale è stato approvato ISA, per quanto questi soggetti non devono mai compilare ISA;
- i soggetti per i quali l'ISA non sarà comunque compilato in quanto rientrante in una causa di esclusione o di inapplicabilità (es. inizio o cessazione attività nel periodo d'imposta, multiattività con attività secondarie superiori al 30%, periodo di non normale svolgimento).

L'ulteriore proroga

In seguito a tale differimento, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili aveva indetto uno sciopero, poi disdetto in seguito ad un comunicato del MEF che annunciava un'ulteriore proroga.

L'ufficialità è arrivata durante l'iter di conversione in legge del DL Agosto, con l'articolo 98-bis che riconosce:

- ai soggetti tenuti all'applicazione degli indici di affidabilità fiscale che **hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente**, che non hanno effettuato in tutto o in parte i versamenti dovuti nel termine stabilito dal Dpcm, la possibilità di regolarizzare detti versamenti, senza sanzioni, entro il 30 ottobre 2020, **con la maggiorazione dello 0,8 per cento**.

NOTA BENE - Tale possibilità è riconosciuta altresì ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA, nonché a coloro che applicano il regime forfettario e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

TBG STUDIO